



DB/03/169599

23 SET. 2011

- Ai Sindaci dei Comuni del Lazio
- Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio
- Ai Comandi dei Carabinieri per la Sanità NAS Lazio

LORO SEDI

OGGETTO: modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 recante "Norme sugli asili nido" introdotte dall'articolo 1, comma 19, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, pubblicata sul supplemento ordinario n. 160 al BURL n. 32 del 27 agosto 2011.

A seguito di richieste di chiarimenti provenienti dal territorio, ad integrazione e specificazione della precedente nota n. prot. DB/03/158970 del 2 settembre 2011, si rappresenta quanto segue.

- 1) In relazione ai requisiti strutturali di cui al nuovo articolo 5 della l.r. 58/1980, introdotto dall'articolo 1, comma 19, lettera a), della l.r. 12/2011 si precisa che:
 - a) ai fini del computo della superficie interna netta destinata agli spazi ad uso dei bambini (6 metri quadrati a bambino), si intendono ricomprese tutte le zone direttamente destinate a supportare le attività socio-educative e quindi, oltre alle zone gioco, laboratorio e sonno, anche le aree accoglienza e guardaroba, nonché le superfici connettive di diretta pertinenza delle aree dedicate ai bambini;
 - b) per i procedimenti finalizzati alla realizzazione di asili nido avviati prima della data di entrata in vigore della l.r. 12/2011 (28 agosto 2011) si applica la normativa previgente qualora i lavori siano già iniziati alla data predetta.
- 2) In ordine al rapporto numerico tra educatori e bambini indicato al nuovo primo comma dell'articolo 18 della l.r. 59/1980, introdotto dall'articolo 1, comma 19, lettera c), della l.r. 12/2011 (1 a 7), in considerazione del fatto che l'orario giornaliero di lavoro contrattualmente previsto per il contatto diretto degli educatori con i bambini non coincide con l'orario giornaliero di funzionamento del servizio, il previsto rapporto numerico tra educatori e bambini - che definisce l'organico della struttura in rapporto agli iscritti - è modulato nell'arco di funzionamento giornaliero del servizio in funzione della presenza stimata di bambini nelle varie fasce orarie, anche ai fini dell'eventuale e contingente necessità di sostituzione del personale educativo assente. In altri termini, il numero degli educatori presenti in alcune fasce orarie può risultare inferiore a quello in organico in relazione ad una minore presenza stimata di bambini.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Raniero Vincenzo De Filippis)

L'ASSESSORE
(On. Aldo Forte)